

Relazione illustrativa alla proposta di regolamento interno n. 1/21
a iniziativa dei Consiglieri Ciccio, Marinelli, Marozzi, Rossi

MODIFICHE AL REGOLAMENTO INTERNO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE

Signori Consiglieri,

la presente proposta introduce modifiche al Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche.

In particolare, l'articolo 1 introduce il comma 2 bis all'articolo 54, concernente l'ordine degli interventi degli oratori e si dispone che la Giunta ha diritto di parola ogni volta che lo richieda, salvo nei casi in cui sia già iniziata la votazione (articolo 69, comma 2).

L'articolo 2 sostituisce l'articolo 61, relativo agli interventi per fatto personale, prevedendo che, nel caso in cui il Presidente ritenga fondata la richiesta, la parola viene data al termine della trattazione dell'argomento per un massimo di tre minuti. La disposizione attualmente vigente, facendo riferimento alla discussione in corso, è stata sempre interpretata nel senso di consentire l'intervento per fatto personale solo nei casi in cui ci fosse una discussione ai sensi degli articoli 54 e seguenti del Regolamento, con esclusione, quindi, della discussione conseguente alla trattazione degli atti di sindacato ispettivo.

L'articolo 3 modifica e semplifica il comma 4 dell'articolo 74 concernente l'accesso all'Aula, nonché la presenza e il comportamento del pubblico.

L'articolo 4 apporta modifiche all'articolo 134 mediante la sostituzione dei commi 1 e 6. La modifica al comma 1 prevede l'attribuzione al Presidente, qualora reputi più conveniente per i lavori dell'assemblea, della facoltà di modificare l'ordine di iscrizione delle interrogazioni all'o.d.g. delle sedute assembleari. La norma vigente prevede invece che l'iscrizione delle interrogazioni dell'Assemblea secondo l'ordine di presentazione delle stesse può essere modificata solo su richiesta dei presentatori e previa decisione sull'urgenza della Conferenza dei Presidenti dei gruppi. La modifica al comma 6, invece, è finalizzata a bilanciare, così come previsto da altri regolamenti interni di Assemblee legislative, la risposta della Giunta rispetto al diritto di replica degli interroganti, prevedendo che, qualora l'interrogazione sia sottoscritta da più consiglieri, la replica spetti ad uno solo degli interroganti, di norma il primo firmatario. La disposizione prevede inoltre che nel caso di interrogazione sottoscritta da consiglieri appartenenti a gruppi diversi, il diritto di replica spetta ad un consigliere per ciascun gruppo.

Con l'articolo 5 si propone la modifica dell'articolo 136 del Regolamento, prevedendo che lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata, ha luogo di norma una volta al mese; si prevede inoltre che le stesse devono pervenire al Presidente dell'Assemblea almeno tre giorni lavorativi prima della seduta dell'Assemblea stessa. La modifica, come peraltro previsto dai Regolamenti di altre Assemblee legislative, è preordinata ad attribuire alla Giunta regionale tempi più ragionevoli per predisporre la risposta. E' poi previsto che, come per le interrogazioni di cui all'articolo 134, il diritto di replica spetti ad uno solo degli interroganti, quando l'interrogazione sia sottoscritta da più consiglieri.

L'articolo 6 sostituisce i commi 2, 4 e 6 dell'articolo 137 relativo alle interpellanze e prevede le medesime modifiche stabilite per le interrogazioni dall'articolo 4 della presente proposta.

L'articolo 7 apporta modifiche ai commi 2 e 2 bis dell'articolo 143 del Regolamento, concernente le mozioni, e prevede in particolare che la mozione è iscritta all'ordine del giorno delle sedute

assembleari, nel rispetto di quanto disposto al comma 3 dell'articolo 35, tenendo conto dell'ordine di presentazione o secondo l'ordine che il Presidente reputa più conveniente per i lavori; si stabilisce altresì che non possono essere poste all'ordine del giorno di una stessa seduta più di tre mozioni presentate da consiglieri appartenenti allo stesso Gruppo assembleare.

L'articolo 8 modifica il comma 4 dell'articolo 145, concernente la discussione e la votazione delle mozioni. Esso dispone che nella discussione possono intervenire tre consiglieri per ogni gruppo e per ciascuna componente del gruppo Misto e un rappresentante della Giunta. Il consigliere che ha illustrato la mozione ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti. Non sono permessi altri interventi salvo le ipotesi previste dall'articolo 58, vale a dire per dichiarazione di voto, richiami riguardanti il regolamento, l'ordine del giorno, l'ordine dei lavori, la priorità delle votazioni, per questioni pregiudiziali e sospensive o per fatto personale.